REGOLAMENTO COMUNALE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Titoli necessari allo svolgimento dell'attività
Art. 3 - Titolarità delle autorizzazioni
Art. 4 - Autorizzazioni disponibili
Art. 5 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni
Art. 6 - Titoli di priorità e loro verifica
Art. 7 - Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza
Art. 8 - Commissione consultiva

CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9 - Sostituzioni e collaborazioni
Art. 10 - Caratteristiche dei veicoli
Art. 11 - Aree di stazionamento dei taxi
Art. 12 - Norme di comportamento
Art. 13 – Tariffe, orari e turni
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione
Art. 16 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 17 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le attività di noleggio con conducente, senza conducente e di taxi nel Comune di Sovicille.

2. Ai fini del presente regolamento di intendono:

   a) per *noleggio con conducente,* l'attività professionale di trasporto di persone con autista, prevista all'art. 85 del Codice della Strada, rivolta all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, sulla base di corrispettivo concordato. Il servizio è svolto senza limiti territoriali e la sua prestazione non è obbligatoria;

   b) per *noleggio senza conducente*, l'attività professionale di chi, dietro corrispettivo, mette a disposizione di terzi veicoli per uso privato;

   c) per *servizio di taxi*, l'attività professionale di trasporto di persone con conducente, prevista all'art. 86 del Codice della Strada, rivolta ad un'utenza indifferenziata che avanza, presso le apposite aree di stazionamento o con richiesta a vista o con altro mezzo di comunacazione, all'interno del territorio comunale, richiesta di trasporto secondo le tariffe fissate. Il prelievo della clientela deve avvenire nel territorio comunale ed il servizio è obbligatorio;

   d) per *legge*, la legge 15.01.1992 n. 21;

   e) per *legge regionale*, la L.R. Toscana 6 settembre 1993, n. 67;

   f) per *criteri regionali*, i Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L. n. 21 del 15.01.1992 e funzioni promozionali della Amministrazioni Provinciali, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1° marzo 1995;

   g) per *codice della strada*, il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

   h) per *TULPS*, il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

3. Il regolamento è approvato acquisito il parere delle Organizzazioni di categoria e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione. Esso è trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Siena, ai fini della sua valutazione nell'ambito del Piano di Bacino di cui all'art. 9 della L.R. 14/84 e comunicato all Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Il Responsabile della Polizia Municipale, all'occorrenza, può dettare disposizioni integrative ed attuative del presente regolamento, senza procedimento di modifica dello stesso.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel. 075/5735491

5. Le disposizioni relative al noleggio con autovetture si applicano, in quanto compatibili, anche al noleggio con conducente con motocarrozzette, veicoli a trazione animale, trenini per bambini su gomma e ad ogni altra ipotesi analoga non disciplinata da specifiche disposizioni.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 2
(Titoli necessari allo svolgimento dell'attività)

1. Il servizio di noleggio con conducente e di taxi è sottoposto, rispettivamente, ad autorizzazione e licenza comunali, ai sensi della legge che sono rilasciate, in presenza dei previsti requisiti e presupposti, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Il servizio di noleggio senza conducente necessita di denuncia di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 in presenza dei previsti requisiti e presupposti, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 138 del Regolamento al TULSP, di cui al R.D.06.05.1940 n. 635, l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e la licenza per l'esercizio di taxi sono rilasciate a coloro che sono proprietari di una sola autovettura che conducono personalmente purché risultino iscritti nel registro di cui all'art.121 del TULPS.

4. Ogni autorizzazione o licenza è relativa ad un singolo veicolo immatricolato.

5. Il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze è disposto unicamente a favore di soggetti iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all'art. 6 della legge.

6. Le autorizzazioni e le licenze sono sottoposte a vidimazione annuale da parte dell'Ufficio Polizia Municipale, al fine della verifica della permanenza dei presupposti di rilascio. La vidimazione comprende il controllo di idoneità del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza, in osservanza degli artt. 93 ed 80 del Codice della strada.

Art. 3
(Titolarità delle autorizzazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 21/92 i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di licenza di taxi, al fine dell'esercizio dell'attività, possono:

   a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8.8.85, n.443;

   b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti

sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati, nel caso di attività di noleggio.

2. Le autorizzazioni per noleggio e le licenze per taxi sono intestate ai singoli o, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il soggetto che ha conferito la propria autorizzazione o licenza è reintegrato nella titolarità; tuttavia, in caso di recesso la reintestazione non può avvenire se non decorso un anno.

3. In capo al medesimo soggetto:
   a) è vietato il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi ;
   b) è vietato il cumulo delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
   c) è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 4
(Autorizzazioni disponibili)

1. Tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'allegato A dei criteri regionali, all'entrata in vigore del presente regolamento sono disponibili le seguenti autorizzazioni e licenze:
   a) Autonoleggio con conducente: n. 3 autorizzazioni;
   b) Servizio taxi: n: 2 licenze.

2. Nel momento in cui la Giunta comunale constata che nell'aeroporto di Ampugnano sono stati istituiti regolari voli di linea per passeggeri o comunque si è verificato un aumento consistente del movimento aereo, si rendono disponibili ulteriori n. 2 licenze per taxi, di stazionamento presso l'aeroporto stesso, da attivarsi anche gradualmente.

3. Ulteriori autorizzazioni e licenze sono disponibili in seguito a revoca, decadenza o rinuncia alle autorizzazioni o licenze rilasciate.

Art. 5
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni)

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze è indetta selezione, mediante apposito bando di concorso, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, entro sei mesi dal giorno in cui si è resa disponibile almeno una autorizzazione o licenza.

2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e contiene almeno:
   a) il numero ed il tipo delle autorizzazioni disponibili;
   b) i titoli di priorità previsti ed i relativi criteri di valutazione di cui all'articolo 6:
   c) il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande;

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

d) eventualmente, lo schema di domanda..

3. Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che siano in possesso di iscrizione all'apposito ruolo dei conducenti.

4. La selezione è effettuata attraverso la verifica dei titoli di priorità, di cui al successivo articolo 6, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. La graduatoria degli aspiranti alle autorizzazioni o licenze è approvata con determinazione dirigenziale entro novanta giorni dalla conclusione della selezione e pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio. Nessun avviso è dato singolarmente ai partecipanti al concorso.

6. Gli interessati possono fare opposizione alla graduatoria nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, il dirigente decide sulle stesse ed invita coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria a dimostrare, nei successivi 30 giorni, pena la decadenza:
   a) la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, anche sotto forma di contratto preliminare, purché registrato;
   b) la disponibilità di una rimessa oppure, nel solo caso di taxi, di un apposito spazio privato delimitato, a titolo di proprietà o di locazione, anche sotto forma di contratto preliminare, purché registrato o in corso di registrazione attestata da notaio, ubicati nel territorio del Comune di Sovicille, presso cui gli autoveicoli debbono essere ricondotti al termine del servizio.

8. Qualora anche la verifica dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 abbia avuto esito positivo, il dirigente rilascia, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la produzione della relativa documentazione, le autorizzazioni o le licenze agli aventi diritto, secondo il numero delle autorizzazioni o licenze disponibili.

9. L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.

Art. 6
(Titoli di priorità e loro verifica)

1. Costituiscono titoli di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per noleggio e delle licenze per taxi, sulla base del punteggio sottoindicato:
   a) la conoscenza della toponomastica e del territorio di Sovicille e dei Comuni confinanti, punti 5;
   b) l'avere esercitato il servizio di taxi, anche in qualità di collaboratore familiare o sostituto alla guida o l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con mansioni di guida di veicoli, in entrambi i casi per almeno sei mesi, punti 4;
   c) la conoscenza della lingua inglese, punti 3;
   d) la conoscenza delle lingue francese, tedesco, spagnolo: punti 1 per ciascuna lingua conosciuta.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, è accertato, secondo le rispettive competenze, da una commissione composta dal Comandante e da due agenti della polizia municipale e da uno o più docenti di lingue estere, secondo le esigenze di accertamento.

3. L'ordine di graduatoria è stabilito sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio è data preferenza al candidato più giovane.

Art. 7
(Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge, l'autorizzazione per noleggio e la licenza di taxi possono essere trasferite per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge; quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
   a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
   b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
   c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento per atto tra vivi è disposto in seguito a comunicazione del titolare, inoltrata al Comune, contenente l'indicazione del cessionario, gli estremi dell'atto di cessione di azienda, registrato o in corso di registrazione attestata da notaio e la documentazione attestate l'eventuale presupposto di cui al punto c) del comma 1. Gli eventuali presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono accertati d'ufficio.

3. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione per atto tra vivi non può essere attribuita altra autorizzazione o licenza per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. In caso di morte del titolare l'autorizzazione o la licenza può essere trasferita:
   a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti, in seguito a comunicazione congiunta contenente l'indicazione dell'erede cessionario, degli estremi dell'atto di successione e della rinuncia degli eventuali coeredi;
   b) ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, in seguito ad istanza congiunta di detti eredi contenente l'indicazione del cessionario e gli estremi dell'atto di cessione.

5. L'attività può essere iniziata dal cessionario dal momento della comunicazione, nelle ipotesi di cui al comma 2 e del comma 4, lettera a) o dal momento della richiesta di autorizzazione o di licenza nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera b).

6. Qualora le comunicazioni o le richieste di autorizzazione o licenza previste nel presente articolo non intervengano entro tre mesi dall'atto in caso di cessione per atto tra vivi, o di due anni nel caso di cessione per causa di morte, i titoli sono revocati.

Art. 8
(Commissione consultiva)

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

1. Il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nomina la Commissione Comunale Consultiva, di cui all'art. 4, comma 4, della legge.

2. La Commissione è composta da:
   a) Sindaco o suo delegato, che la presiede
   b) Responsabile Area Attività Produttive o suo delegato
   c) Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
   d) due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione
   e) un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presente nella Regione
   f) un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei soggetti portatori di handicap.

3. In caso di mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere e) f) ed g) del comma 2, il consiglio procede autonomamente alla nomina di soggetti adeguatamente rappresentativi.

4. La Commissione dura in carica cinque anni ed ha le seguenti finalità:
   a) valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio;
   b) promuovere indagini, sia d'ufficio sia su segnalazione degli utenti;
   c) formulare proposte agli organi deliberanti del Comune e alla Commissione Regionale Consultiva.

5. La Commissione non ha alcun compito di gestione delle procedure di autorizzazione o licenza che sono di esclusiva spettanza della dirigenza.

6. La Commissione è convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno. La seduta è valida con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente al Settore interessato.

7. Ai membri di commissione non è corrisposto alcun emolumento o rimborso di spese.

8. I membri di commissione sono sostituiti in seguito a dimissioni o su istanza dell'organismo di designazione o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9
(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel. 075/5735491

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge, i titolari di autorizzazione per noleggio possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto per un tempo definito o un viaggio determinato o da un dipendente dell'impresa autorizzata all'esercizio del noleggio o da un sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Detti soggetti debbono essere soggetti inscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge, i titolari di licenza di taxi possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da soggetti inscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge ed in possesso dei requisiti prescritti, nelle sole seguenti ipotesi, certificate nei modi di legge:
   a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
   b) per chiamata alle armi, o per svolgimento del servizio civile volontario, documentato;
   c) per un periodo di ferie, previamente comunicato ed anche non goduto consecutivamente, non superiore complessivamente a trenta giorni nell'anno;
   d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
   e) fino al raggiungimento della maggiore età, nel caso di eredi minori.

4. I titolari di autorizzazione per noleggio o di licenza per taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge.

5. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Polizia Municipale i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti, dei dipendenti e loro sostituti ai fini della verifica dei presupposti di esercizio dell'attività in capo ai medesimi. Nel caso di malattia o indisposizione la sostituzione è comunicata al Comando di Polizia Municipale, non oltre ventiquattro ore dall'inizio della stessa.

Art. 10
(Caratteristiche dei veicoli)

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D.L.vo n.285/92 e dall'art. 244, 2 comma, del D.P.R. n. 495/92.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune e il numero di autorizzazione, mentre per i veicoli a trazione animale quanto previsto dovrà essere esposto in modo ben visibile.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco, recano lo stemma del comune, il numero d'ordine e la scritta in nero "servizio pubblico". Dette vetture recano sul tetto la scritta "taxi".

4. I veicoli per noleggio o per taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap, quali carrozzelle pieghevoli, stampelle e simili il cui trasporto non può essere soggetto a maggiorazioni tariffarie.

5. In caso di dimostrata avaria, guasto meccanico o altra causa che renda il veicolo inutilizzabile, l'Ufficio Polizia Municipale può eccezionalmente autorizzare l'uso provvisorio di veicoli

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

sostitutivi per il tempo strettamente necessario alle riparazioni, ove ciò non contrasti con le vigenti disposizioni di legge.

6. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dalle norme del vigente Codice della Strada, certificandone l'idoneità o dettando le prescrizioni per il suo ottenimento. La Polizia Municipale, al ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può disporre che l'utilizzazione del veicolo sostitutivo sia preceduta da verifica tecnica e di idoneità.

Art. 11
(Aree di stazionamento dei taxi)

1. Per lo stazionamento dei taxi sono previste le seguenti aree:

   a) Sovicille capoluogo: Piazza Marconi
   b) Rosia: Piazza Gramsci
   c) San Rocco: Piazza della Repubblica
   d) Aeroporto: aree apposite

2. In occasione delle assegnazioni di licenza, il dirigente di settore, al fine della massima copertura di servizio sul territorio, stabilisce il calendario di stazionamento dei taxi in ciascuna delle aree indicate al comma 1. Il calendario può essere sottoposto a revisione semestrale.

3. È vietato ai titolari di autorizzazione per noleggio stazionare nelle aree di cui al comma 1.

4. Presso ciascuna delle aree di stazionamento indicate al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Ufficio tecnico comunale è posizionato un cartello recante: la cartina del comune e dei comuni limitrofi, l'elenco dei titolari di autorizzazioni per noleggio e di licenze di taxi con relativi numeri telefonici, spontaneamente forniti dagli operatori, il numero telefonico del comune cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali reclami.

Art. 12
(Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio dell'attività il conduttore della vettura ha l'obbligo di:

   a) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
   b) esporre costantemente ed in modo ben visibile le tariffe praticate;
   c) prestare all'occorrenza assistenza o soccorso ai passeggeri, con particolare riguardo per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
   d) mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
   e) scegliere, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa richiesta del cliente o cause di forza maggiore;
   f) tenere costantemente a bordo del veicolo l'autorizzazione di noleggio o la licenza di taxi ed esibirla ad ogni controllo degli organi di vigilanza;

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

g) tenere in evidenza ed a disposizione dei passeggeri copia del presente regolamento e l'eventuale materiale informativo sul territorio di Sovicille, fornito dal Comune;
h) esporre, all'interno dei veicolo, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami;
i) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto o animale dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
j) segnalare prontamente all'Ufficio Polizia Municipale i guasti al contachilometri e tassametri, provvedendo alla sua immediata riparazione;
k) ultimare la corsa iniziata anche oltre l'orario di servizio. I taxi sono autorizzati a rifiutare richieste di servizio qualora il loro espletamento si presume debba protrarsi oltre un ora dal termine del servizio.

2. Nell'esercizio dell'attività al conduttore della vettura è vietato:

a) rifiutare il servizio per motivi di sesso, razza, nazionalità, condizione sociale;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
c) portare animali propri sul veicolo;
d) fumare;
e) tenere autoradio o altri strumenti di riproduzione sonora a volume elevato;
f) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
g) chiedere compensi aggiuntivi o straordinari di qualsiasi tipo;
h) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo e animali d'affezione o cani guida di non vedenti, opportunamente custoditi;
i) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

3. Agli utenti del servizio da noleggio e di taxi è fatto divieto di:
a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada o del presente regolamento.

4. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il conducente deve attivarsi per fornire al cliente un servizio sostitutivo per terminare la corsa. In ogni caso questi ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 13
(Tariffe, orari e turni)

1. Le tariffe per i taxi sono così stabilite:
a) tariffa minima alla partenza, compresi due chilometri di percorso, € 3,50.
b) tariffa per percorsi urbani, intendendo per tali quelli tra il Capoluogo, Rosia, San Rocco ed Ampugnano, € 0,80 a chilometro ovvero € 17,00 all'ora in caso di velocità inferiore a 20 km./h.
c) tariffa per la sola corsa di ritorno, nei percorsi di cui alla lettera b), € 0,60 al chilometro.
d) tariffa per i percorsi extraurbani, € 1,20 a chilometro;

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

2. Sono stabiliti i seguenti supplementi:
   a) servizio notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00, € 1,50;
   b) servizio festivo, € 1,50;
   c) servizio con strade innevate, gravemente dissestate, € 1,00.

3. Qualora il servizio venga fornito in presenza di più delle condizioni indicate al comma 2, è dovuto un supplemento unico di € 3.00.

4. La tariffa per ogni bagaglio, oltre il primo o nel caso in cui questo sia particolarmente ingombrante, è fissata in e 0,50, escluso il bagaglio a mano.

5. Per le soste a richiesta dell'utente è stabilita la tariffe di € 0,30 al minuto.

6. L'adeguamento delle tariffe, al variare dei costi, è disposto con determinazione dirigenziale, senza necessità di modifica del presente regolamento, su istanza delle Organizzazioni di categoria ovvero, d'ufficio ed annualmente, nella misura dell'adeguamento agli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

7. Il corrispettivo del trasporto di persone e bagagli nel noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

8. Gli orari, i turni di lavoro, le ferie e le altre assenze di servizio sono stabiliti con determinazione dirigenziale, sentite le organizzazioni provinciali degli operatori. In attesa di determinazione dette modalità di svolgimento dell'attività sono concordate tra gli operatori e la polizia municipale.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale, chiunque esercita l'attività di noleggio con conducente o taxi in mancanza di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 5.164,00.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale, l'esercente l'attività di taxi che rifiuti la prestazione del servizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 129,00 ad € 774,00.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

4. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

5. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata ai sensi della legge 11.1981, n. 689.

6. Il pagamento della sanzione è effettuato mediante versamento in conto corrente postale n.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

0012035 intestato a "Comune di Sovicille - Servizio Tesoreria", indicando la causale.

7. Ricorrendo i presupposti di cui ai successivi articolo 15 e 16, alle sanzioni di cui al presente articolo sono aggiunte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

Art. 15
(Sospensione dell'autorizzazione e della licenza)

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese con determinazione dirigenziale, per un periodo fino ad un mese, nel caso in cui il conducente:

   a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da arrecare lesioni ai passeggeri trasportati;
   b) violi le norme in materia di sostituzione e collaborazione alla guida, di cui all'articolo 9;
   c) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap o il divieto di discriminazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) ed articolo 12, comma 2, lettera a);
   d) pratichi prezzi superiori o inferiori di oltre il 20% delle tariffe stabilite;
   e) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
   f) sospenda ingiustificatamente e frequentemente il servizio;
   g) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

1. Al titolare dell'autorizzazione e della licenza è data comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Art. 16
(Revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza)

1. Il dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione e della licenza:
   a) nel caso di mancato rispetto dei termini previsti all'articolo 5, comma 7 e 7, comma 6, salvo proroga concessa per giustificato motivo;
   b) quando nei confronti del titolare, nel corso dell'anno, siano assunti provvedimenti di sospensione per tre volte;

2. Il dirigente dichiara la decadenza dell'autorizzazione e della licenza:
   a) quando il titolare perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività;
   b) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
   c) per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 legge n. 433/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile).

2. La revoca e la decadenza sono comunicate al Dipartimento territoriale dei trasporti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Si applica il disposto del comma 2, dell'articolo 15.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491

Art. 17
(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Le eventuali convenzioni volte a garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole, di cui al punto 14 dei criteri regionali, sono approvate con atto della Giunta Comunale. L'autorizzazione ad effettuare il servizio sostitutivo o integrativo del servizio di linea da parte di titolari di autorizzazione per noleggio o di licenza per taxi è rilasciata dal dirigente.

dr. Andrea Kaczmarek - PERUGIA Tel.075/5735491